

MINI AVVOCATI-CAR



# REPUBBLICA ITALIANA

## Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

Brescia

### SEZIONE SECONDA

Avvocato Difensore:

Linzola Claudio

Presso:

Segreteria T.A.R.

Via Carlo Zima, 3 25121 Brescia Tel

Fax 02 850781

### Avviso di deposito decreto cautelare

Si comunica che in data 27/10/2011 e' stato depositato presso questa Segreteria il decreto cautelare numero 827/2011 con il seguente esito:

Accoglie Fissa Camera Di Consiglio al 16/11/2011.

Numero Registro Generale: 1336/2011

Parti	Avvocati
Associazione Lega Per L'Abolizione Della Caccia (Lac) Onlus	Linzola Claudio

Contro:

Parti	Avvocati
① Provincia Di Brescia, ed altri	030 3749300
② ANU	030 3753583

Brescia, li' 27/10/2011

Il Funzionario di Cancelleria

*Lucchese*



N. 00827/2011 REG.PROV.CAU.  
N. 01336/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

**Il Giudice delegato**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2011, proposto da:  
ASSOCIAZIONE LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA  
CACCIA (IAC) ONLUS, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio  
Linzola, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia,  
via Zima 3;

*contro*

PROVINCIA DI BRESCIA, non costituitasi in giudizio;

*nei confronti di*

ANUU CACCIATORI MIGRATORISTI ITALIANI SEZ.  
BRESCIA, non costituitasi in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

- della deliberazione della giunta provinciale n. 384 del 30 settembre

2011, con la quale è stata autorizzata l'apertura degli impianti per la cattura di richiami vivi secondo le disposizioni e i quantitativi di cui alla L.R 26 settembre 2011 n. 16;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 56 cpa;

Considerato a un sommario esame:

1. Con l'impugnata deliberazione di giunta n. 384 del 30 settembre 2011 la Provincia di Brescia ha autorizzato l'apertura degli impianti per la cattura di richiami vivi secondo le disposizioni e i quantitativi di cui alla L.R 26 settembre 2011 n. 16 ("Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012").
2. In particolare la L.R 16/2011 stabilisce per la Provincia di Brescia un numero di capi catturabili pari a 19.612 (suddivisi tra le seguenti specie: allodola, cesena, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello) e consente l'apertura di 25 impianti di cattura. La deliberazione impugnata mantiene le suddette quantità (ma il numero degli impianti attivati è pari a 18, come risulta dalla relazione istruttoria depositata dalla Provincia il 27 ottobre 2011).
3. La Provincia ha stimato il fabbisogno di richiami vivi in 109.595 capi (in base alle richieste pervenute) e ha ritenuto pertanto riconoscere l'intero quantitativo stabilito dalla L.R 16/2011 (ossia 19.612 capi), anche in considerazione del fatto che sommando al

N. 01336/2011 REG.RIC.

numero delle richieste i richiami vivi posseduti dai cacciatori (206.539) si ottiene un quantitativo complessivo (316.134) ancora notevolmente inferiore al massimo astrattamente consentito dall'art. 26 comma 3 della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 (nello specifico, 415.520 capi).

4. Nonostante queste precisazioni della Provincia sembrano esservi sufficienti ragioni per sospendere il provvedimento impugnato in attesa della pronuncia collegiale. In sintesi si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 15 giugno 2011 è necessaria un'approfondita valutazione della compatibilità della LR 16/2011 con le norme comunitarie che tutelano la cattura e l'impiego degli uccelli selvatici (art. 9 par. 1-c della Dir. 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE; art. 9 par. 1-c della Dir. 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE);

(b) esiste quale valida alternativa alla cattura di richiami vivi la possibilità di acquistare gli stessi negli allevamenti privati con oneri a carico dei cacciatori. La Provincia sostiene che la produzione di richiami vivi negli allevamenti locali è ancora insufficiente, ma proprio la possibilità della cattura degli uccelli selvatici costituisce una distorsione del mercato che limita l'espansione della produzione degli allevamenti;

(c) vi sono poi dubbi sulla quantificazione dei richiami vivi attualmente posseduti dai cacciatori, in quanto solo in 7.890 (su

10.106 invitati, e comunque su una platea complessiva di circa 15.000 soggetti che praticano l'appostamento fisso o temporaneo, secondo le stime della stessa Provincia) hanno risposto al questionario. Senza correzioni statistiche è evidente che esiste un incentivo a non rispondere al questionario per rappresentare un maggiore fabbisogno di nuovi richiami vivi;

(d) occorre inoltre approfondire la possibilità di effettuare con le reti in uso una cattura realmente selettiva.

5. Poiché l'attività degli impianti di cattura è già avviata sussiste anche la necessità di salvaguardare, per quanto ancora possibile, l'integrità della fauna.

#### P.Q.M.

(a) accoglie l'istanza della ricorrente come precisato in motivazione, e di conseguenza sospende provvisoriamente il provvedimento impugnato in attesa della pronuncia cautelare collegiale;

(b) fissa per la trattazione in sede cautelare la camera di consiglio del 16 novembre 2011.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia il giorno 27 ottobre 2011.

F.TO

**Il Giudice delegato  
Mauro Pedron**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)